

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2391-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE SARTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(MARIOTTI)

nella seduta del 25 maggio 1965

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962

Presentata alla Presidenza l'8 luglio 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il settore medico-sanitario è uno dei campi in cui si esercita con particolare intensità la cooperazione « tecnica » intergovernativa perseguita nel quadro del Consiglio d'Europa. Si tratta, infatti, di un campo di azione per sua natura quanto mai adatto all'attuazione di quello spirito di solidarietà e di collaborazione che è uno degli scopi istituzionali dell'Organizzazione di Strasburgo.

L'accordo che viene oggi sottoposto al vostro esame rientra precisamente in tale campo di attività.

All'origine di esso è un'iniziativa partita da due Stati: la Francia e l'Italia. Per quanto riguarda particolarmente il nostro Paese, l'iniziativa appariva — si può dire — imposta dalla stessa ricchezza delle nostre risorse termoclimatiche, e dal vasto sviluppo dei relativi impianti e attrezzature. Da un lato, perciò, l'accordo si presentava come una necessaria — direi doverosa — proiezione sul piano internazionale di quella tendenza verso il « termalismo sociale » che rappresenta oggi un'esigenza assai viva nel nostro come negli altri Paesi membri del Consiglio. D'altro canto,

appariva ovvia la considerazione che l'accordo non potesse mancare di avere, per noi, benefici riflessi d'ordine turistico-economico.

Tali sono stati in sostanza i concetti direttivi che hanno ispirato il Governo durante gli studi e i negoziati che hanno messo infine capo al presente Accordo.

È da rilevare, per il resto, che detto Accordo, siglato a Strasburgo il 14 maggio 1962 da 11 Stati del Consiglio è entrato in vigore,

in seguito al deposito della terza ratifica, fin dal 15 giugno dello stesso anno. Gli Stati che lo hanno ratificato sono, fin ad oggi, il Belgio, la Danimarca, la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Norvegia, la Svezia e la Turchia.

Onorevoli Colleghi! La III Commissione ha ritenuto che le ragioni che ho avuto l'onore di esporre siano tali da chiedere la vostra approvazione del disegno di legge in oggetto.

SARTI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

—
ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per la mutua assistenza medica in materia di cure speciali e di risorse termo-climatiche, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

—
ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.